

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 33

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBURSANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2001

—————

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all’ordinamento penitenziario finalizzate ad una maggiore
tutela della sicurezza dei cittadini

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il problema della sicurezza dei cittadini, soprattutto nelle grandi aree urbane e metropolitane, necessita di interventi urgenti. Scippi, rapine, furti in appartamenti: sono queste le violenze quotidiane che tanti cittadini sono costretti a subire. Non vi è dubbio che è la microcriminalità ad essere avvertita come il fenomeno più odioso e pervasivo nel nostro paese. A commettere questi reati sono sempre più spesso (lo confermano le cronache degli ultimi mesi) pregiudicati o soggetti evasi dagli arresti domiciliari. In questo contesto di prevaricazione dei diritti del cittadino e di impunità di fatto per il delinquente, ben si comprende come il primo avverta un senso di sfiducia verso le istituzioni e il secondo possa permettersi di valutare come un conveniente investimento il rischio connesso alla propria azione delittuosa. La realtà dei fatti è che con estrema frequenza chi viene arrestato, attraverso il comodo quanto formale passaggio per la detenzione domiciliare, ritorna in libertà e a delinquere.

È dovere inderogabile dello Stato garantire l'effettività della pena. E farlo anche permettendo l'effettiva celebrazione dei processi: sono ben note le pratiche dilatorie che portano come conseguenza la prescrizione dei reati. Diversamente, è la stessa civile convivenza della comunità a risultare minacciata. Quando nelle vittime, infatti, non prevale la rassegnazione, le conseguenze minacciano di essere ancora più gravi, come già dimostrano la costituzione di comitati di una pretesa autodifesa o, addirittura, le prime a «ronde» di sorveglianza e sicurezza.

Una democrazia moderna e avanzata come quella italiana non può prevedere nuove norme restrittive o inasprire a dismisura

pene già esistenti. Può, però, diminuire i vantaggi per chi ha commesso atti criminali.

Il «pacchetto giustizia» che viene presentato, attraverso poche interpolazioni delle norme esistenti e senza diminuire assolutamente il livello delle garanzie per il cittadino, limita l'abuso degli arresti domiciliari; interviene sui tempi del processo, evitando che strumentali lungaggini possano favorire la prescrizione dei reati; modifica le modalità di accesso ad alcune misure della legge 26 luglio 1975, n. 354, cosiddetta «legge Gozzini», escludendole per i soggetti condannati per evasione, che quindi si sono rivelati idonei a misure non coercitive.

In particolare, con l'articolo 1 si introduce una nuova ipotesi della sospensione della prescrizione per tutti i casi in cui il processo viene «tirato a lungo» in modo strumentale. La prescrizione, infatti, è un'istituzione di garanzia che serve a tutelare il cittadino contro i ritardi della giustizia, ma non deve premiare il cittadino che ha favorito quei ritardi.

L'articolo 2 aumenta il massimo della pena per il delitto di evasione (portandolo a due anni) oggi da ritenersi troppo contenuto e permette un migliore coordinamento con le disposizioni del codice di procedura penale relative ai minori ampliando l'operatività della norma anche a quei minorenni sottoposti a misure analoghe agli arresti domiciliari.

L'articolo 3 interviene sulla norma relativa al furto, in primo luogo introducendo un minimo alla pena per il furto semplice, apparendo assolutamente irrazionale l'attuale minimo di pena di soli quindici giorni; dall'altro (senza smantellare la fattispecie) si individua un minimo obbligatorio di pena per l'ipotesi più grave del furto in abitazione e dello scippo.

Con l'articolo 4 si corregge una discrepanza legislativa e si ripristina la possibilità di emettere misure cautelari per il delitto di evasione, eliminando l'irrazionalità che consegue alla disciplina vigente che rende possibile l'arresto ma non le successive misure cautelari se non in casi del tutto eccezionali.

Con l'articolo 5 si introduce tra le condizioni attinenti la proporzionalità della misura il principio secondo il quale chi già è stato condannato per evasione non può usufruire degli arresti domiciliari almeno per un tempo ragionevole, escludendo dal divieto i casi in cui gli arresti domiciliari sono giustificati da motivi di salute.

Con l'articolo 6 si introduce un minimo di afflittività ulteriore alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, prevedendo un obbligo di permanenza domiciliare con conseguente applicazione della norma

sull'evasione in caso di ingiustificato allontanamento.

Si tende inoltre a limitare la concessione di alcune misure della legge 26 luglio 1975, n. 354 a chi è stato condannato per evasione.

L'articolo 7 individua l'obbligo per la polizia giudiziaria di rendere noti gli avvenuti controlli presso i soggetti con obblighi domiciliari.

L'articolo 8 reca una norma interpretativa.

Con l'articolo 9 si dota il Ministro dell'interno dei poteri di individuazione di tutte le misure, anche tecniche, finalizzate ad un migliore controllo dei soggetti sottoposti a obblighi di permanenza presso la propria abitazione o in altro luogo. In tale modo, sempre nel rispetto dei principi di dignità della persona, si rende possibile lo studio di fattibilità del cosiddetto «braccialetto elettronico».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 159
del codice penale)*

1. All'articolo 159 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso durante il periodo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore».

Art. 2.

*(Modifiche all'articolo 385
del codice penale)*

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: «ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «a due anni»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni precedenti si applicano anche al soggetto che, essendo sottoposto alle misure cautelari degli arresti domiciliari, dell'obbligo di permanenza in casa o del collocamento in comunità, si allontani dal luogo designato nel provvedimento, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale».

Art. 3.

*(Modifiche agli articoli 624 e 625
del codice penale)*

1. All'articolo 624 del codice penale, primo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a tre anni».

2. All'articolo 625 del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Se ricorre una delle circostanze previste dai numeri 1) o 4) del primo comma, la pena non può mai essere inferiore ad anni uno di reclusione ed a lire un milione di multa, anche se concorrono circostanze attenuanti, purché diverse da quella di cui all'articolo 62, n. 4), ritenute prevalenti o equivalenti».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152)*

1. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: «anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «anche al di fuori dei limiti previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale».

Art. 5.

*(Modifiche all'articolo 275
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può essere, altresì, disposta la misura degli arresti domiciliari nei casi in cui il soggetto nei cinque anni precedenti sia stato condannato o nei suoi confronti sia stata applicata la pena, ai sensi

dell'articolo 444, anche con sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale»;

b) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi previsti dal periodo precedente, non si applica la disposizione prevista dall'ultimo periodo del comma 2-bis».

Art. 6.

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso nel provvedimento è previsto che il soggetto non debba allontanarsi dalla sua abitazione o da altro luogo indicato per almeno dieci ore al giorno, anche non consecutivamente computate»;

b) all'articolo 47, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. L'affidamento è immediatamente sospeso se il soggetto si allontana dalla propria abitazione o dall'altro luogo indicato durante gli orari nei quali è imposta la prescrizione di non allontanarsi. L'allontanamento è, altresì, punito ai sensi dell'articolo 385, primo comma, del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo»;

c) all'articolo 58, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, l'affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi a chi nei cinque anni precedenti sia stato condannato o qualora nei suoi confronti sia stata applicata la pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche con sentenza non irrevocabile, per il delitto di cui all'articolo 385 del codice penale».

Art. 7.

(Doveri della polizia giudiziaria preposta al controllo dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e ad altre analoghe misure)

1. Le stazioni dei carabinieri ed i commissariati di polizia territorialmente competenti riferiscono, con cadenza quindicinale, su tutti i controlli effettuati presso le abitazioni degli imputati e dei condannati che, ai sensi delle norme del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico dei minorenni e della legge 26 luglio 1975, n. 354, hanno l'obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione o dagli altri luoghi indicati nel provvedimento, al procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova l'abitazione dell'imputato o del condannato, anche se non abbiano riscontrato violazioni alle imposte prescrizioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1, che può essere effettuata cumulativamente, deve indicare l'ora, il giorno nel quale si è svolto il controllo e le persone trovate nell'abitazione dell'imputato o del condannato.

Art. 8.

(Norma interpretativa)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 275, comma 2-bis, ultimo periodo, del codice di procedura penale, e 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, si interpretano nel senso che esse trovano applicazione anche per tutte le violazioni punite ai sensi dell'articolo 385 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 9.

*(Misure per il controllo dei detenuti con
obblighi di permanenza in casa)*

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Ministro della giustizia, con proprio decreto, può indicare ulteriori misure anche tecniche che, nel rispetto dei principi di dignità della persona umana, agevolino i controlli sugli imputati e sui condannati che abbiano obblighi di permanenza presso la propria abitazione o in altri luoghi.